

**CONTRATTO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI
DEI CONSORZI IRRIGUI
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

agosto 1993

**CONTRATTO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI IRRIGUI
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

Il giorno 29 settembre 1993 in Trento

tra

La Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario, rappresentata da Geom. GIANNI BIASIONI, Direttore; EZIO VIVALDI, RODOLFO DALLAGO, Vicepresidenti

e

la FLAI-CGIL rappresentata dal segretario FACINELLI DIEGO e dal funzionario RICCADONNA DONATO

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente dai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario della Provincia di Trento con decorrenza dal 1 Gennaio 1994 al 31 Dicembre 1996 e si intende tacitamente rinnovato se non disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza naturale.

PREMESSA

Si conviene che:

- data la specificità degli interventi cui sono chiamati i Consorzi Irrigui nell'ambito della gestione del territorio in riferimento allo sviluppo dell'agricoltura nella Provincia Autonoma di Trento;
- data la riconosciuta necessità di realizzare consistenti investimenti in agricoltura, con particolare riferimento agli interventi volti allo sviluppo dell'irrigazione, al completamento e all'adduzione delle reti di scolo, della regimazione idrogeologica e dell'assetto del territorio, rientranti fra le finalità istituzionali dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario;
- data la gravità dei fenomeni naturali quali la siccità, la ridotta disponibilità della risorsa d'acqua, il grande consumo di questa per usi plurimi nella società civile e nelle attività produttive;
- convinti della necessità di assumere nelle specifiche realtà territoriali consortili iniziative comuni per l'adeguamento funzionale e l'ammodernamento degli impianti irrigui e di utilizzo dell'acqua, finalizzate ad un uso più razionale delle risorse idriche;

- che in questo quadro, al fine di evitare i fenomeni di inquinamento idrico debbono essere concordate azioni di promozione per la difesa dell'integrità dell'acqua e del territorio;

si ritiene opportuno stipulare uno specifico Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.

ARTICOLO 1

SVILUPPO, INVESTIMENTI, OCCUPAZIONE E PROGRAMMAZIONE

I Consorzi finalizzano la propria attività all'adempimento dei compiti statutari e alle esigenze economiche, sociali e democratiche del Paese:

- assumono e realizzano gli obiettivi e le decisioni della programmazione, dei relativi concreti piani settoriali e territoriali definiti dagli Organi Pubblici preposti con la partecipazione ed il controllo effettivo della Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario e delle Organizzazioni sindacali;
- utilizzano la disponibilità dei finanziamenti pubblici agli obiettivi di sviluppo agricolo e, quale condizione per usufruire dei medesimi, sarà la puntuale applicazione dei Contratti e dei diritti garantiti dall'attuale legislazione.

Annualmente a livello provinciale verrà indetto un incontro tra Federazione e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto per verificare l'andamento occupazionale, l'ambiente e le condizioni di lavoro, le modalità di utilizzo dei lavoratori e i programmi di investimento, ristrutturazione, riconversione ed utilizzo degli impianti dei singoli Consorzi.

ARTICOLO 2

AMBITO D'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto disciplina il rapporto di lavoro fra il personale impiegatizio ed operaio, sia assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato, ed i Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiaria della Provincia di Trento.

ARTICOLO 3

RAPPORTO DI LAVORO

Le assunzioni del personale potranno avvenire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto a termine.

Sono lavoratori a tempo indeterminato quelli con rapporto di lavoro senza prefissione di termine.

Gli operai di cui al presente articolo sono ammessi all'integrazione salari ad opera della Cassa istituita con Legge n. 457 del 1972 nei casi previsti dalla legge stessa.

Sono lavoratori a tempo determinato quelli che, in base alle leggi 18 aprile 1962 n. 230 e 25 marzo 1983 n. 79, sono assunti con rapporto di lavoro individuale a tempo determinato per l'esecuzione di lavori stagionali o a carattere saltuario o per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

ARTICOLO 4

APPALTI

I Consorzi rinunciano al ricorso ad appalti esterni per la normale attività consortile e la manutenzione ordinaria delle strutture, ogni qualvolta sia possibile gestire questo tipo di attività utilizzando il personale dipendente dai Consorzi stessi.

ARTICOLO 5
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, la Federazione Provinciale si impegna attraverso i propri organismi al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnico-organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.

ARTICOLO 6
ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio di tutti i prestatori d'opera di cui al presente contratto, sarà effettuata secondo le norme vigenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

A) OPERAI

- 1) L'assunzione del personale operaio sarà effettuata secondo le norme di legge presso gli Uffici di Collocamento.
- 2) Ogni Consorzio garantirà priorità di assunzione al personale già in forza nell'anno precedente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 bis della L. 25.3.89 n. 79, al fine di raggiungere le prestazioni previste dalla L. 6.2.77 n. 37; a tal fine sarà garantita la riassunzione di personale stagionale sufficiente a raggiungere un numero di posti di lavoro determinati sulla base media dei livelli occupazionali registrati al 1° agosto di ciascun anno del triennio precedente.
- 3) Al fine di garantire al personale occupato a tempo determinato nel Consorzio pari numero di giornate contributive, con riferimento alle soglie delle 151 o 101 giornate, la cessazione del rapporto di lavoro potrà avvenire per turnazione. Saranno comunque garantite al personale stagionale 80 giornate contributive nel corso dell'anno.
- 4) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) data di assunzione;
 - b) durata dell'eventuale periodo di prova;
 - c) qualifica;
 - d) retribuzione;
 - e) apposizione del termine per i lavoratori a tempo determinato (come previsto dall'art. 1 della L. 230/62). Tale termine potrà essere sostituito (previa delibera della Commissione Provinciale per l'impiego), dalla dicitura «Fine campagna di irrigazione».

B) IMPIEGATI

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualunque periodo dell'anno e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.

L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi:

- a) data di inizio del rapporto di impiego;
- b) qualifica;
- c) eventuale periodo di prova;
- d) retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.

Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:

- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per una definita opera.

L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi:

- a) data di inizio del rapporto di impiego;

- b) qualifica;
- c) eventuale periodo di prova;
- d) retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi;
- e) scadenza del rapporto di impiego.

L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'ENPAIA ed all'INPS nelle forme di legge.

Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.

Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.

L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

ARTICOLO 7 PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo il personale si intende assunto senza prova.

La durata massima del periodo di prova potrà superare i seguenti limiti:

- I fascia: mesi 6
- II fascia: mesi 4
- III fascia: mesi 4
- IV fascia: mesi 2
- V fascia: giorni 15 (personale stagionale)
mesi 1 (personale fisso)
- VI fascia: giorni 8 (personale stagionale)
mesi 1 (personale fisso)
- apprendisti: mesi 2

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento sia da parte del lavoratore che da parte dell'azienda, senza preavviso né altra indennità.

Trascorso il periodo di prova senza che alcuna delle parti abbia data regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

Il periodo di prova non viene applicato per quei lavoratori stagionali che vengono riassunti nella stessa azienda.

Appena avvenuta l'assunzione del personale, il datore di lavoro deve farne regolare denuncia ai competenti Istituti previdenziali ed assistenziali. Il dipendente acquista il diritto all'assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data dell'assunzione anche se sottoposto al periodo di prova, purché le stesse siano dovute a norma di legge.

Per gli impiegati:

Nel caso di recesso durante il periodo di prova l'ENPAIA restituirà al datore di lavoro le quote versate relative al fondo «di accomodamento dell'indennità di anzianità». I contributi assicurativi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.

Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, necessarie a tornare al luogo di provenienza.

ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dei Consorzi Irrigui si distingue in personale con rapporto a tempo indeterminato e personale con rapporto a tempo determinato.

Tutti i dipendenti sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per i lavoratori avventizi assunti con rapporto

di lavoro a tempo determinato in osservanza con i limiti della L. 18-4-62 n. 230.

Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti fasce funzionali.

I fascia funzionale

È inquadrato in tale fascia funzionale il personale con funzioni direttive con autonoma discrezionalità operativa.

Ha la responsabilità, il coordinamento ed il controllo dell'ufficio di segreteria del Consorzio al quale risulta addetto almeno un dipendente appartenente alle fasce funzionali inferiori di carattere impiegatizio.

II fascia funzionale

È inquadrato in tale fascia funzionale il personale con mansioni di concetto e operative con compiti di collaborazione con l'amministrazione per la gestione dell'ufficio di segreteria.

È altresì inquadrato in tale fascia funzionale il personale che, oltre a svolgere le mansioni sopra indicate, viene incaricato dall'amministrazione della sorveglianza e della gestione degli impianti consortili automatizzati.

III fascia funzionale

È inquadrato in tale fascia funzionale il personale con mansioni esclusivamente esecutive di segreteria e collaborazione amministrativa contabile.

IV fascia funzionale

È inquadrato in tale fascia funzionale il personale specializzato e super specializzato dei Consorzi, addetto al funzionamento di impianti o all'esercizio e alla manutenzione delle opere, capace di eseguire lavori che richiedono specifica competenza.

In particolare sono da ricomprendersi i capi operai preposti alla gestione e manutenzione degli impianti anche automatizzati che abbiano alle loro dirette dipendenze personale appartenente alle fasce funzionali inferiori.

V fascia funzionale

È inquadrato in tale fascia funzionale il personale operaio dei Consorzi avente una specifica qualifica, addetto alla custodia, esercizio e manutenzione delle opere ed impianti consortili anche automatizzati.

VI fascia funzionale

Sono inquadrati in tale fascia tutti gli operai comuni addetti alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili.

ARTICOLO 9

RAPPRESENTANZA SINDACALE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA

A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle R.S.A. la possibilità di nominare un Dirigente sindacale, per ogni Organizzazione sindacale, fra tutti i dipendenti dei Consorzi aderenti alla Federazione dei Consorzi Irrigui.

ARTICOLO 10

AFFISSIONI

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

ARTICOLO 11
COMPITI DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI

Compito fondamentale dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.

ARTICOLO 12
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI

Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al 2° comma, membri di organi direttivi nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi, per l'espletamento della carica nel settore consortile, i permessi retribuiti all'uopo occorrenti, non computabili nelle ferie.

Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.

I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.

La concessione dei permessi di cui al 2° comma è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, dell'avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

ARTICOLO 13
ASSEMBLEA DEI LAVORATORI

I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro.

Le ore annue di assemblea possono essere cumulate in un anno nel limite massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

ARTICOLO 14
CONTRIBUTI SINDACALI

I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento delle attività del Consorzio.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali pari allo 0,90% del totale netto della retribuzione da versarsi mensilmente a cura del Consorzio all'organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce la delega.

ARTICOLO 15
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE

I dipendenti provvedono a versare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per assistenza sindacale, pari allo 0,45% del totale netto della retribuzione da versarsi mensilmente a cura del Consorzio sul conto unitario delle Organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 16
CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Per l'esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, tra l'organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato.

L'esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi Irrigui, ai competenti organi di tutela e vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 23.6.1962 n° 947.

La data e la sede della riunione per l'esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d'accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.

La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell'istanza avanzata dall'Organizzazione sindacale che rappresenta il dipendente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

ARTICOLO 17
AMBIENTE DI LAVORO E NOCIVITÀ

Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione (presidi sanitari di I, II, III, e IV classe ex art. 3 D.P.R. 3.8.1968 n° 1255).

I Consorzi, d'intesa con le R.S.A., stabiliscono criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.

Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le R.S.A., provvedono ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.

I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma, dei mezzi di difesa individuali o collettivi necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).

I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.

Agli operai addetti ai lavori di cui al I comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.

ARTICOLO 18
ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 settimanali, pari a 7 ore e 48' giornaliere per 5 giorni la settimana.

Tenuto conto della specificità della prestazione lavorativa degli operai «acquioli» addetti all'irrigazione e manutenzione degli impianti, per gli stessi verrà concordato con i dipendenti, di stagione in stagione, un programma

di lavoro riferito al Consorzio da cui sono dipendenti che garantisca un impegno lavorativo omogeneo fra i dipendenti addetti all'irrigazione nell'arco delle 24 ore ed un'equa distribuzione dei servizi notturni e festivi, orario che preveda comunque un impegno giornaliero e settimanale «normale», non superiore a quanto stabilito dal I comma del presente articolo.

Fermo restando che l'orario di lavoro è contrattualmente stabilito in 39 ore settimanali, si conviene che in caso di utilizzo del personale con un orario di 40 ore settimanali, le ore eccedenti, (quattro ore mensili), sono trasformate in permessi retribuiti da godersi anche cumulativamente, a richiesta dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ARTICOLO 19

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Ogni prestazione lavorativa che porti al superamento delle 40 ore di prestazione settimanale, viene considerata prestazione straordinaria e retribuita con la maggiorazione del 25% calcolato su paga base e contingenza.

Ogni prestazione lavorativa effettuata tra le ore 22 e le ore 6, viene considerata lavoro notturno e retribuita con la maggiorazione del 40% calcolato su paga base e contingenza.

Ogni prestazione lavorativa effettuata di domenica o in altra giornata festiva viene retribuita con la maggiorazione del 35% calcolato su paga base e contingenza.

Il lavoro straordinario festivo viene retribuito con la maggiorazione del 40% calcolato su paga base e contingenza.

Il lavoro festivo notturno viene retribuito con la maggiorazione del 45% calcolato su paga base e contingenza.

In ogni caso la prestazione lavorativa settimanale, comprensiva di prestazione normale e straordinaria, non potrà superare le 60 ore lavorative.

Fermo restando quanto sopra, le maggiorazioni di cui ai commi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5, del presente articolo, possono essere, ad esclusiva richiesta del lavoratore, trasformate in permessi retribuiti. Tali permessi, saranno comprensivi della stessa maggiorazione.

ARTICOLO 20

PARAMETRI DI QUALIFICA

I parametri di qualifica dei dipendenti dei Consorzi Irrigui e di miglioramento fondiario sono i seguenti:

- I Fascia = Parametro 300
- II Fascia = Parametro 180
- III Fascia = Parametro 112
- IV Fascia = Parametro 115 oppure 118,4
(in base al grado di specializzazione raggiunto ed ai compiti specificatamente assegnati)
- V Fascia = Parametro 108
- VI Fascia = Parametro 100

ARTICOLO 21

LAVORATORI ADDETTI

ALL'IRRIGAZIONE - «ACQUAIOLI»

L'inquadramento minimo previsto per i lavoratori addetti all'irrigazione, «Acquaioli» è nella V Fascia funzionale.

A questo personale verrà comunque sempre corrisposta una «indennità disagio» a copertura del servizio notturno e festivo che corrisponde ad una maggiorazione di Lire 1000 orarie indicizzate annualmente, a far data dal 1° Gennaio 1994 secondo l'indice ISTAT di aumento del costo della vita.

ARTICOLO 22

RETRIBUZIONE

L'ammontare della retribuzione viene calcolato prendendo come «Parametro 100», il salario globale di fatto previsto dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro in vigore per gli operai agricoli, con riferimento rispettivamente all'«Operaio comune a tempo indeterminato» per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal Consorzio, e all'«Operaio comune a tempo determinato» per tutto il personale stagionale.

ARTICOLO 23

13° e 14° MENSILITÀ

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno la tredicesima mensilità e alla data del trenta aprile, la quattordicesima mensilità, che sono pari, rispettivamente alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre e per la quattordicesima, alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima, quanti sono i mesi di servizio prestati presso il Consorzio.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

ARTICOLO 24

FERIE

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso lo stesso Consorzio, un periodo di ferie retribuito pari a 28 giornate lavorative.

Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, ai dipendenti di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso il Consorzio.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il Consorzio, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.

ARTICOLO 25

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- 1) il primo giorno dell'anno
- 2) il 6 Gennaio
- 3) il 25 Aprile
- 4) il lunedì di Pasqua
- 5) il 1 Maggio
- 6) il 2 Giugno (*)
- 7) il 15 Agosto
- 8) il 1 Novembre
- 9) il 4 Novembre (*)
- 10) l'8 Dicembre
- 11) il 25 Dicembre
- 12) il 26 Dicembre
- 13) la festa del patrono del luogo.

(*) Per le due festività nazionali (2 Giugno e 4 Novembre) la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di Giugno e di Novembre, si

applicherà il trattamento previsto dalla L. 31-3-1954, n 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 2 Giugno ed il 4 Novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti.

ARTICOLO 26
CONTRATTI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo le parti faranno riferimento al Contratto Integrativo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai Agricoli e Florovivaisti e le loro eventuali future modificazioni ed evoluzioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 29 Settembre 1993

PER LA FEDERAZIONE
PROV. dei CONSORZI IRRIGUI
e di MIGLIORAM. FONDIARIO

Gianni Biasioni

PER LA FLAI -GCIL

Diego Faccinelli

Donato Riccadonna

ALLEGATO 1

ALLEGATO AL TESTO DEL C.P.L. DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Ad un anno dalla firma del presente contratto e comunque entro la data del 15 Settembre 1994, le parti si impegnano reciprocamente ad organizzare un incontro di verifica complessiva in merito alla corretta applicazione delle norme contrattuali da parte di tutte le parti contraenti.

In tale occasione, potranno essere presentate da ambo le parti, delle proposte di modifica normativa, a correzione di eventuali incongruenze e - o difficoltà obiettive di applicazione.

Trento 29 settembre 1993

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO AL TESTO DEL C.P.L. DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Le parti convengono che per quanto possibile, la parte normativa del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di cui sopra, deve intendersi vincolante fin dalla data della firma del C.P.L. stesso.

Trento 29 settembre 1993

PER LA FEDERAZIONE
PROV. dei CONSORZI IRRIGUI
e di MIGLIORAM. FONDIARIO

Gianni Biasioni

PER LA FLAI - GCIL

Diego Faccinelli

Donato Riccadonna

**CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI IRRIGUI E DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

chiarimenti a verbale

Prendono atto le parti (Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario - FLAI - CGIL) della necessità di chiarire, per una corretta interpretazione del contratto, le norme contenute nei seguenti articoli:

Art. 4:

La rinuncia ad appalti esterni è da ritenersi vincolante solo a parità di condizioni. Nel caso sia possibile dimostrare che l'appalto esterno è più favorevole, esso è ammissibile.

Art. 6:

lettera A), punti 3 e 4.

Il personale a tempo determinato verrà assunto con le modalità di cui al punto 4.

In occasione della richiesta di nulla-osta per l'assunzione di personale a tempo determinato presso il competente Ufficio del Lavoro, è facoltà dei Consorzi, in alternativa all'indicazione di un preciso limite temporale, apporre la dicitura «Fine campagna di irrigazione».

Per i lavoratori a tempo determinato assunti con la qualifica di «acquaiolo» e con la dicitura «fine campagna di irrigazione» il Consorzio garantirà il raggiungimento di 80 giornate contributive nel corso dell'anno.

Per quanti assunti invece con l'apposizione di uno specifico termine dettato da giustificato motivo (Es.: inizio 15/5/1994 - fine 25/09/1994) si assegneranno le giornate effettivamente lavorate.

Art. 14:

Il dipendente può con la sottoscrizione di apposito atto scritto, devolvere i contributi sindacali all'Organizzazione a cui conferisce la delega.

Il Consorzio in questo caso, e solo in questo caso, provvederà ad eseguire la ritenuta indicata dal lavoratore ed a versarla mensilmente all'Organizzazione sindacale tramite conto corrente postale od altra modalità accettata da entrambi le parti.

Art. 15:

Soppresso e quindi da non considerare.

Art. 24:

Alla terza riga del primo comma il numero «28» è sostituito dal numero «26».

Le ferie retribuite che spettano annualmente ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono quindi pari a n° 26 (ventisei) giornate lavorative.

Federazione Lavoratori
dell'agroindustria
Il Segretario
Diego Facinelli

Federazione Prov. dei Consorzi
Irrigui e di Migl. Fond.
Il Direttore
Geom. Gianni Biasioni

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

CHIARIMENTI A VERBALE

- Premesso che in data 29 settembre 1993 veniva sottoscritto, tra la Federazione Provinciale dei Consorzi irrigui e di Miglioramento Fondiario e la FLAI-CGIL, il Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente dai Consorzi irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia di Trento a valere dal 1/1/1994 al 31/12/1996;
- Ai sensi dell'Allegato 1 (29 settembre 1993) del sunnominato contratto, in considerazione del sorgere di difficoltà di interpretazione nonostante un primo "chiarimento a verbale", si ritiene, di comune accordo di dover determinare in maniera esaustiva e definitiva la corretta interpretazione dell'art. 6, comma 3 del vigente contratto onde evitare ogni possibile contenzioso futuro.

Dopo ampia ed approfondita discussione, si chiarisce pertanto che

- La garanzia occupazionale prevista dall'art.6, comma 3 e chiaramente riferita ad 80 giornate **contributive** e non a giornate **lavorative** in quanto, a norma della legislazione vigente, la quota contributiva minima SCAU, (non frazionabile), copre una giornata lavorativa, pertanto anche una sola ora "**lavorativa**" giornaliera. corrisponde ad una intera "**giornata contributiva**".
- E' da ritenersi pertanto del tutto normale che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il numero della giornate **lavorative** (intesa come somma delle ore di lavoro effettivamente prestate) e regolarmente retribuite al dipendente. risulti diversa ed inferiore alle giornate **contributive**, valide ai fini pensionistici ed al riconoscimento del diritto al trattamento di Disoccupazione Speciale Agricola.

Trento 30 maggio 1996

p. la Federazione Provinciale
dei Consorzi Irrigui e di Migl. Fondiario
il Direttore
Geom Gianni Biasioni

p. FLAI-CGIL
del Trentino
Diego Facinelli - Mario Cerruti

VERBALE DI ACCORDO

per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per il personale dipendente dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario

Addì 06 Aprile 1998, a Trento presso la sede della Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario sita in Via Giusti 40 si sono incontrati:

la Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario rappresentata dal Direttore G. Biasioni, assistito dai Sig.ri E. Baldessari e C. Ciola;

la F.L.A.I.-C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Regionale M. Cerutti e dal responsabile alla sicurezza per il settore agroforestale Sig.ra I. Galastri.

Nel corso dell'incontro, convocato per rinnovare il C.C.P.L. di settore, dopo ampia e cordiale discussione le parti concordano che :

Art.9 Rappresentanze sindacali...aziendali,

l'art.9 viene integrato con un art.9 Bis con la dicitura relativa alla figura del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori,

"Art.9 bis, Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori, visto il verbale di Accordo del 30 Maggio 1996, l'O.S. firmataria del presente accordo designa il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori competente per i Consorzi aderenti all'iniziativa promossa dalla Federazione Provinciale dei Consorzi irrigui e di Miglioramento Fondiario finalizzata all'applicazione del D.L.626/94."

Art.12 permessi retribuiti e non....,

all'art.12 viene aggiunta il seguente capoverso,

"E' riconosciuto al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui all'art.9 bis, per l'espletamento delle proprie funzioni un permesso retribuito di almeno due mesi in coincidenza con la maggiore attività operativa stagionale."

Art.21 Lavoratori addetti all'irrigazione-"acquaioli",

viene aggiornato il valore dell'indennità acquaiolo portandola a £. 1.500 orarie mantenendo l'indicizzazione ISTAT prevista.

Art.27 Previdenza Integrativa,

"Vista l'istituzione del Fondo Pensioni Integrativo Regionale, fatta salva la natura volontaria dell'adesione da parte dei lavoratori, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre tutte le procedure atte a prevedere l'adesione da parte dei dipendenti dei Consorzi."

LETTO; ACCETTATO E SOTTOSCRITTO.

P. Federazione Provinciale dei Consorzi irrigui e di Miglioramento Fondiario.

Gianni Biasioni

F.L.A.I.-C.G.I.L.

Mario Cerrutti

Ingrid Galastri